



UN CASO PIRANDELLIANO: LA PROPRIETA' DEL METEORITE di Fabrizio Lemme

Vi ricordate il bellissimo racconto di Luigi Pirandello *"La casa del Granella"*? In una afosa mattinata di agosto, nello studio legale di una *"cittaduzza siciliana"*, si presenta, all'Avv. Zummo, un'intera famiglia di tre persone, padre, madre, figlia. Il funereo capo famiglia Serafino Piccirilli, dopo una scena abilmente concertata, chiede all'attonito professionista di essere tutelato in una causa a dir poco singolare: lo scioglimento del contratto di locazione di una casa di abitazione perché l'immobile ... è infestato da fantasmi.

Questo racconto è ambientato in Sicilia e mi è tornato in mente quando, in un mio viaggio a Sciacca, un collega locale, l'amico carissimo Primo Veneroso, mi ha posto un quesito che non poteva venire in mente ad altri se non ad un siciliano: a chi appartiene un meteorite, al proprietario del terreno ove giace o allo Stato?

Sotto un profilo strettamente civilistico, non avrei dubbio sull'appartenenza del meteorite al proprietario del terreno.

Provenendo dal cielo, la particella stellare non è, infatti, di proprietà di alcuno e si acquista pertanto con l'occupazione, ai sensi dell'art. 923 c.c.. Quindi, è sufficiente che il proprietario del suolo faccia proprio il meteorite, con un atto materiale che è la presa di possesso od occupazione.

Ma proprio la norma ora citata non esclude che

anche un terzo, introducendosi nel fondo – ovviamente, ove questo non sia recintato – subito dopo la *"caduta celeste"*, possa acquistare la proprietà del meteorite mediante occupazione.

Tuttavia, il problema è ulteriormente complicato dalla normativa speciale in materia di tutela del patrimonio culturale.

Se, infatti, il meteorite può classificarsi in una delle categorie elencate nell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali, esso potrebbe appartenere allo Stato, ai sensi del successivo art. 91, alla condizione che, cadendo, la sua forza d'urto abbia scavato una buca e sia, quindi, finito nel sottosuolo.

Ora, l'art. 10 non contiene alcuna menzione del meteorite ed occorre allora verificare se esso presenti un interesse etnoantropologico o paleontologico, legato alla preistoria e alle primitive civiltà.

Ancora, se il luogo ove è caduto il meteorite integri un sito minerario.

Qui, il discorso si fa arduo.

Occorre innanzitutto distinguere tra meteorite *"caduto di fresco"*, per il quale, in via di massima, dovrebbe escludersi l'interesse etnoantropologico, e meteorite caduto in età remota.

In quest'ultimo caso, ove abbia formato oggetto di culto religioso, esso avrà sicuramente un interesse etnoantropologico ed apparterrà allo Stato.



Ove, viceversa, sia rimasto infisso nel sottosuolo, senza palesarsi all'esterno, con manifestazioni cultuali od altro, esso apparterrà al privato, ai sensi dell'art. 840 c.c., che codifica il principio "*superficies solo cedit*".

Una risposta articolata, dunque ed anche suscettibile di discussioni, riflessioni, opinioni diverse.

Proprio per questo, pirandelliana.

Comunque, assai meno complicata del quesito posto all'Avv. Zummo: il mio collega siciliano si addottorò su Alan Kardek e sugli altri sostenitori della metapsichica e dello spiritismo, ma non riuscì a convincere i giudici, anche se uno di essi, "*extra moenia*" ed a titolo personale, gli confessò di credere nel soprannaturale.

Ma Zummo risultò comunque vincente quando il Granella, andato a dormire da solo nella casa maledetta, per dimostrare pubblicamente l'infondatezza della diceria dei fantasmi, in piena notte scappò con le scarpe in mano, testimonianza vivente di quanto avesse ragione il povero Serafino Piccirilli.

Per cui si conclude con Shakspeare, ricordando che il divino poeta, pone in bocca ad Amleto la famosa frase: "*esistono più cose tra cielo e terra, Orazio, di quante non ne insegni la vostra filosofia*".